



CAPITANERIA DI PORTO - PESCARA

ORDINANZA N. 84/2013

DISCIPLINA DELLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Il sottoscritto, Capitano di Vascello (CP) Luciano POZZOLANO, Capo del Compartimento Marittimo di Pescara,

- VISTO:** il D. Lgs. 9 gennaio 2012 n.4 "Misure per il riassetto della Normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.96";
- VISTO:** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 "Regolamento per l'esecuzione della L.14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca marittima" e ss.mm. e ii.;
- VISTO:** il D.M. 12 gennaio 1995 n.44 "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi";
- VISTO:** il D.M. 1 dicembre 1998, n.515, "Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi" e ss.mm. e ii.;
- VISTO:** il D.M. 22 dicembre 2000 "Modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153 "attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38 in materia di pesca marittima";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 28 novembre 2005, recante la "Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei Compartimenti Marittimi di Pescara ed Ortona", in vigore dal 1° dicembre 2005;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 04 marzo 2008 recante il "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara al <<Co.Ge.Vo. Abruzzo>>" ed il Dp. prot. n.0012551 in data 24 giugno 2013 con il quale D.G. della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di garantire una gestione equilibrata ed un razionale prelievo della risorsa molluschi bivalvi, ha ritenuto ragionevole che il Consorzio stesso potesse continuare a svolgere le attività di carattere istituzionale, anche durante l'attuale fase di completamento dell'iter istruttorio inteso al rinnovo del predetto affidamento;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2010, recante "l'Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante, così come definito dall'art.2, par. 1, lett. b) del Regolamento (CE) n.1967/2006";
- VISTA:** la nota s.n. in data 5 dicembre 2008, con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" ha trasmesso copia della attuale mappatura delle acque regionali, deliberata con L.R. 55/1994 della Regione Abruzzo, finalizzata al riconoscimento delle zone di produzione di tipo A, B e C ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei molluschi bivalvi;
- VISTI:** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 ottobre 2009 che istituisce l'Area Marina Protetta denominata "Torre del Cerrano" e il D.M. 28 luglio 2009 n.218 che adotta il "Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" ai sensi dell'art.19, comma 5 della legge n.394 del 1991";

- VISTO:** il Dp. prot. n.14844 in data 23 luglio 2013 con il quale la D.G. della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti in ordine al contenuto delle Ordinanze di regolamentazione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.71/2012 in data 02 novembre 2012 disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.76/2012 in data 11 dicembre 2012, con la quale veniva sospesa l'efficacia degli artt.12 e 13 dell'Ordinanza n.71/2012 in data 02 novembre 2012;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.53/2013 in data 23 luglio 2013, disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTO:** l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione e l'art 97 del D.P.R. n. 1639/1968 - Regolamento di esecuzione della Legge n.963/1965;
- VISTA:** l'istanza avanzata dal Co.Ge.Vo Abruzzo in data 28 novembre 2013 riguardo la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi;
- RITENUTO:** opportuno e necessario emanare una disposizione per la disciplina dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara, che consenta, alla luce dell'affidamento della gestione e tutela della risorsa ittica al Co.Ge.Vo. Abruzzo ed in linea con i principio ispiratore della Legge 241/90 e del D.P.R. 445/2000 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, una efficace, duratura e continuativa regolamentazione della materia,

ORDINA

Articolo 1

(gestione della pesca dei molluschi bivalvi)

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°29/17 in data 04/05/2017)

1. Nel Compartimento marittimo di Pescara, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dello specifico affidamento operato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi è affidata al Co.Ge.Vo. Abruzzo.
2. In ottemperanza al quanto previsto dal precedente punto 1, il Co.Ge.Vo. Abruzzo stabilisce le misure tecniche di cui ai successivi articoli atte ad assicurare la gestione razionale della risorsa. Tali misure tecniche, obbligatorie anche per le imprese di pesca non aderenti al Consorzio, sono immediatamente esecutive, salvo diverso avviso che sarà prontamente e formalmente portato dall'Autorità Marittima a conoscenza degli interessati.
3. Il predetto Consorzio assicura, altresì, l'operatività di un idoneo sistema di certificazione per attestare la conformità di tutto il prodotto prelevato in mare nell'area di competenza alla taglia minima di riferimento. A tali fini, ogni cautela dovrà essere prestata affinché identico trattamento sia assicurato al prodotto proveniente dalle unità da pesca non aderenti al Consorzio stesso.

Articolo 2

(giornate di pesca)

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°29/17 in data 04/05/2017)

1. Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara le unità navali abilitate alla pesca delle vongole (*Chamelea gallina*) con il sistema denominato "draga idraulica" osservano obbligatoriamente il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché per un ulteriore giorno fissato dal Co.Ge.Vo. Abruzzo, al fine di non superare i 4 giorni settimanali di pesca.

2. Il Co.Ge.Vo. Abruzzo, acquisito il parere scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", esclusivamente qualora ci sia un aumento dei quantitativi pescati e/o dello sforzo di pesca, stabilisce le giornate di pesca, dandone comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa – fac-simile comunicazione in allegato 1), entro e non oltre le ore 15.00 del Venerdì antecedente, ai non aderenti al consorzio, alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova), nonché al predetto Istituto scientifico.

Articolo 3

(recupero ed anticipo delle giornate di pesca)

1. Nell'ambito del numero massimo delle giornate di pesca settimanali stabilite ed in caso di mancata uscita in mare di tutte le "vongolare" operanti nel Compartimento Marittimo di Pescara, è permesso il recupero della giornata di pesca non effettuata a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ovvero nel caso in cui nella settimana ricada una festività aggiuntiva.
2. Al pari, sempre nell'ambito del numero massimo delle giornate di pesca settimanali stabilito, è permesso l'anticipo della giornata di pesca, in caso risultino esserci previsioni meteorologiche avverse.
3. Il Co.Ge.Vo. Abruzzo provvede a dare comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1) dell'evenienza di cui ai precedenti punti 1. e 2., entro e non oltre le ore 15.00 del giorno antecedente la giornata di pesca, ai non aderenti al consorzio stesso, nonché alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova).

Articolo 4

(aree di pesca)

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°19/16 in data 03/05/2016)

1. Nel Compartimento marittimo di Pescara l'attività di pesca dei molluschi bivalvi è consentita esclusivamente nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Tronto ed il confine tra i comuni di Pescara e Francavilla al Mare (CH) (traverso del Fosso Vallelunga) e, precisamente, nelle sole aree individuate come da planimetria redatta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", allegata alla presente Ordinanza (allegato 2), i cui vertici vengono di seguito riportati:

	AREA A1		AREA A2	
VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	42° 53' 38.311" N	013° 55' 25.853" E	42° 49' 16.756" N	013° 56' 32.122" E
2	42° 53' 45.211" N	013° 56' 53.632" E	42° 49' 34.993" N	013° 57' 57.002" E
3	42° 49' 34.993" N	013° 57' 57.002" E	42° 45' 19.260" N	014° 00' 00.868" E
4	42° 49' 16.756" N	013° 56' 32.122" E	42° 45' 05.904" N	013° 58' 36.210" E

	AREA A3		AREA A4	
VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	42° 45' 05.904" N	013° 58' 36.210"	42° 42' 23.652" N	014° 00' 19.436" E
2	42° 45' 19.260" N	014° 00' 00.868"	42° 42' 54.464" N	014° 01' 31.606" E
3	42° 42' 54.464" N	014° 01' 31.606"	42° 39' 59.994" N	014° 03' 53.273" E
4	42° 42' 23.652" N	014° 00' 19.436"	42° 39' 30.600" N	014° 02' 36.496" E

	AREA A5		AREA A6	
VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	42° 39' 30.600" N	014° 02' 36.496" E	42° 30' 55.562" N	014° 10' 14.149" E
2	42° 39' 59.994" N	014° 03' 53.273" E	42° 31' 36.386" N	014° 11' 21.775" E
3	42° 31' 36.386" N	014° 11' 21.775" E	42° 28' 40.613" N	014° 15' 02.729" E
4	42° 30' 55.562" N	014° 10' 14.149" E	42° 27' 55.328" N	014° 13' 59.898" E

	AREA A7	
VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	42° 27' 55.328" N	014° 13' 59.898" E
2	42° 28' 40.613" N	014° 15' 02.729" E
3	42° 27' 31.320" N	014° 16' 33.863" E
4	42° 26' 46.104" N	014° 15' 30.546" E

- Il Co.Ge.Vo. Abruzzo, acquisito il parere scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", stabilisce le aree di pesca aperte alla raccolta, dando comunicazione scritta di ogni variazione (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1), entro e non oltre le ore 15.00 della giornata di pesca antecedente, ai non aderenti al consorzio, alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova), nonché al predetto Istituto scientifico.

Articolo 5

(uscite in mare e sbarchi)

- Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara è consentita l'attività di pesca dei molluschi bivalvi negli orari individuati dal Co.Ge.Vo. Abruzzo, che dovrà dare al riguardo comunicazione scritta di ogni variazione (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1), entro e non oltre le ore 15.00 della giornata di pesca antecedente, ai non aderenti al consorzio, nonché alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova). Nel periodo 15 marzo – 30 giugno l'uscita in mare dal porto dei motopesca non potrà avvenire prima delle ore 05.00.
- L'uscita/ingresso nei porti dovrà essere segnalata all'Autorità Marittima locale a mezzo apparato VHF di bordo.
- Nei giorni previsti, di cui all'articolo 2, è consentita un'unica uscita in mare in attività di pesca, con conseguente unico sbarco del prodotto esclusivamente nei punti indicati con il successivo articolo 8.

Articolo 6

(periodi di fermo obbligatorio dell'attività di pesca)

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°29/17 in data 04/05/2017)

- Il Consorzio determina il fermo tecnico obbligatorio della pesca dei molluschi bivalvi per almeno due mesi, compresi tra aprile e ottobre. Il predetto fermo tecnico dovrà essere effettuato in maniera continuativa, ovvero suddiviso in due periodi da almeno 30 giorni ciascuno, se non collegato ad altro periodo di fermo volontario.
- Definite le modalità di effettuazione della predetta interruzione obbligatoria il Consorzio dovrà darne comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa – fac-simile comunicazione in allegato 1) almeno 7 giorni prima dell'inizio del fermo tecnico, agli armatori delle unità non aderenti al consorzio stesso, alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova), nonché all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

Articolo 7

(quantitativo massimo pescabile)

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°03/14 in data 24/01/2014 e dall'art.1 dell'Ordinanza n°29/17 in data 04/05/2017)

1. Il Consorzio di Gestione, acquisito il parere scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", può fissare, differenziandolo anche in relazione al numero dei marittimi presenti a bordo, un limite giornaliero di prodotto ittico pescabile dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica inferiore a quello massimo di kg. 400 (quattrocento) di vongole (*Chamelea gallina*), stabilendo, altresì, il numero massimo dei sacchi ed il quantitativo massimo *standard* contenibile da ciascuno.
2. Nel caso di variazione del quantitativo massimo pescabile giornalmente o del numero dei sacchi/quantitativo *standard* contenibile, il Consorzio dovrà darne comunicazione scritta (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1), entro e non oltre le ore 15.00 del giorno precedente l'attività di pesca, agli armatori delle unità non aderenti al consorzio stesso, alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova), nonché dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".
3. In caso di mancata comunicazione si riterrà applicabile il limite massimo di cui al precedente punto 1 ed i sacchi di dimensioni *standard* saranno considerati, quando pieni, non superanti il peso massimo di kg 10,50 (dieci virgola cinquanta) cadauno.
4. Sull'intero quantitativo di prodotto pescato, detenuto, trasportato, sbarcato e/o commercializzato non è ammessa alcuna tolleranza di peso.

Articolo 8

(punti di sbarco)

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°29/17 in data 04/05/2017)

1. Al fine di consentire un ordinato svolgimento dell'attività di sbarco in ambito portuale e permettere i necessari controlli riguardanti il quantitativo pescato, le caratteristiche del sistema di pesca ed il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie a garanzia della salute pubblica, il prodotto proveniente dall'attività di pesca dovrà essere sbarcato esclusivamente negli orari individuati dal Co.Ge.Vo. Abruzzo. Il Consorzio dovrà al riguardo dare comunicazione scritta degli orari fissati (con idonei sistemi che consentano l'immediata valorizzazione della stessa - fac-simile comunicazione in allegato 1), segnalando ogni variazione degli stessi, entro e non oltre le ore 15.00 della giornata di pesca antecedente, ai non aderenti al consorzio, nonché alle Autorità Marittime del Compartimento (Pescara e Giulianova).
2. Lo sbarco del prodotto ittico pescato potrà avvenire esclusivamente nei seguenti punti di sbarco del Compartimento marittimo di Pescara:
 - Porto di Pescara: Banchina Commerciale / Molo Sud;
 - Porto di Giulianova: Molo Laudadio;
 - Approdo di Roseto: Banchina di Levante.
3. Presso i luoghi di sbarco devono essere disponibili idonee attrezzature per la selezione del prodotto, rese operative attraverso l'impiego di strutture fisse o mobili, sia a terra che galleggianti.

Articolo 9

(norme in materia igienico - sanitaria)

1. Ai fini della salvaguardia della salute pubblica, nelle fasi di raccolta, confezionamento, trasporto, deposito e commercializzazione del prodotto devono essere rispettate tutte le norme in materia igienico - sanitaria.
2. Allo stesso modo anche lo sbarco ed il trasporto dei molluschi destinati ai centri di spedizione dovrà avvenire nel rispetto della normativa sanitaria vigente attraverso vettori autorizzati a compiere tale attività.

Articolo 10

(manipolazione, sbarco e trasporto del prodotto ittico)

1. E' fatto assoluto divieto di destinare i molluschi bivalvi raccolti e sbarcati nei punti autorizzati, a scopi diversi da quelli stabiliti dalle normative in vigore (solo trasporto diretto verso un centro di spedizione, di depurazione o ad una zona di stabulazione).
2. I molluschi bivalvi sbarcati devono essere muniti, fino al trasporto presso il centro di spedizione, di un documento di registrazione, firmato dal Comandante dell'unità autorizzata, che ne attesti la zona di provenienza.
3. Durante le operazioni di raccolta, confezionamento e sbarco si dovrà evitare il deterioramento o la contaminazione dei molluschi attraverso l'utilizzo di attrezzature non idonee, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.
4. I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere autorizzati allo scopo e possedere i requisiti previsti (costruiti ed attrezzati in modo che durante il trasporto possano essere rispettate le temperature e le condizioni igieniche stabilite dalle norme in vigore).

Articolo 11

(area marina protetta "Torre del Cerrano")

(articolo così modificato dall'art.1 dell'Ordinanza n°29/17 in data 04/05/2017)

1. L'accesso e la navigazione nell'ambito dell'Area Marina di Torre del Cerrano dovranno svolgersi nell'attento e scrupoloso rispetto di quanto stabilito con D.M. 28 luglio 2009 recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta, nonché ai sensi delle previsioni di cui al D.M. 12 gennaio 2017 n.11.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2009, in premessa citato, nell'ambito della menzionata area marina protetta, salvo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente comma, è vietata "qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali ivi compresa la pesca".

Articolo 12

(disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 03/12/2013, abrogando la propria Ordinanza n. 53/2013 in data 23 luglio 2013.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'attività di pesca dei molluschi bivalvi, salvo successive comunicazioni di variazione, prodotte dal Co.Ge.Vo Abruzzo, ai sensi dei precedenti articoli, potrà essere espletata nei giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì, con uscita in mare delle unità non prima delle ore 04.00 ed attività di pesca tra le ore 04.30 e le ore 11.30. Il quantitativo pescabile è stabilito in 37 sacchi dal peso standard (peso complessivo 416,25 Kg.).
3. Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi della normativa vigente in materia di pesca.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.-

Pescara, 02 dicembre 2013

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano POZZOLANO

(numero consecutivo annuale/anno di riferimento)

(non consorziati)

Riferimento: Ordinanza n°84/13 in data 02/12/2013 e s.m.i. della Capitaneria di porto di Pescara.

- 1) nel periodo dal __/__/__ al __/__/__ l'attività di pesca sarà effettuata nei giorni feriali di _____ (parere scientifico dell'I.Z.S. Caporale espresso con nota n. _____ in data __/__/__) (Articolo 2 - giornate di pesca);
- 2) nella settimana compresa tra il __/__/__ ed il __/__/__ l'attività di pesca non effettuata a causa delle condizioni meteorologiche avverse occorse il giorno __/__/__ (_____), sarà recuperata il giorno __/__/__ (_____) (Articolo 3 - recupero ed anticipo delle giornate di pesca);
- 3) nella settimana compresa tra il __/__/__ ed il __/__/__ l'attività di pesca che non potrà essere effettuata il giorno __/__/__ (_____) a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, sarà anticipata al giorno __/__/__ (_____) (Articolo 3 - recupero ed anticipo delle giornate di pesca);
- 4) nel periodo dal __/__/__ al __/__/__ l'attività di pesca sarà effettuata nelle aree di pesca _____/_____/_____/_____ (parere scientifico dell'I.Z.S. Caporale espresso con nota n. _____ in data __/__/__) (Articolo 4 - aree di pesca);
- 5) l'attività di pesca dei molluschi bivalvi è consentita dalle ore __:__ alle ore __:__ con uscita dal porto non prima delle ore __:__ (Articolo 5 - uscite in mare e sbarchi);
- 6) il fermo tecnico obbligatorio della pesca dei molluschi bivalvi per il corrente anno è individuato nel periodo compreso tra il __/__/__ ed il __/__/__ e tra il __/__/__ ed il __/__/__ (Articolo 6 - periodi di fermo obbligatorio dell'attività di pesca);
- 7) il quantitativo massimo pescabile giornalmente dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica, è stabilito in kg. _____ (_____) di vongole (*Chamelea gallina*) contenute in numero massimo di _____ sacchi per un quantitativo massimo *standard* di Kg. _____ ciascuno (parere scientifico dell'I.Z.S. Caporale espresso con nota n. _____ in data __/__/__) (Articolo 7 - quantitativo massimo pescabile);
- 8) il prodotto proveniente dall'attività di pesca dovrà essere sbarcato presso i previsti punti di sbarco esclusivamente tra le ore : e le ore : (Articolo 8 - punti di sbarco).

La presente comunicazione è fornita per la variazione delle misure meglio esplicitate nei punti _____ summenzionati, mentre i rimanenti punti risultano invariati rispetto la precedente comunicazione prodotta in data / / .-

_____, li _____

Il Presidente del Co.Ge.Vo. Abruzzo

